

Determinazione n. 642

del 28/04/2025

Oggetto: Ditta BIANCHINI ECOLOGIA DI BIANCHINI LUCA, stabilimento sito nel Comune di POLESELLA in via del Lavoro n. 580. Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. 629 del 09/03/2015.

Il Dirigente

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 51 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009, così come integrato con deliberazione della G.P. n. 145/33280 del 23/07/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 66 del 31/07/2024 con il quale è stato conferito all'ing. Michele Bonito l'incarico di Dirigente dell'Area Governo del Territorio con decorrenza dal 31/07/2024 e sino al 31/12/2025;

DATO ATTO che il procedimento istruttorio di cui alla presente determinazione è stato condiviso con l'istruttore del servizio di competenza, il cui nominativo è registrato nel gestionale informatico in uso, il quale ha predisposto la proposta di determinazione in oggetto (misura M06 del vigente piano provinciale di prevenzione della corruzione);

DATO ATTO che è stato svolto con esito positivo il controllo di regolarità amministrativa così come previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 recante disposizioni sulla disciplina e riordino dello Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35;

VISTE la D.G.R.V. n. 1775 del 03/10/2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare prot. n. 0049801 del 07/11/2013 recanti primi indirizzi e chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale introdotta dal D.P.R. n. 59/2013;

VISTA la normativa di settore, il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" e la legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 in data 05/11/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 alla ditta GHIRALDINI ANTONIO con Determinazione dirigenziale n. 629 del 09/03/2015, con validità fino 09/03/2030, per l'attività svolta presso lo stabilimento sito nel Comune di Polesella in via del Lavoro n. 580, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte Terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che l'impianto risulta iscritto al n. 51 del registro Provinciale delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06. D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: AUA – Determinazione n. 629 del 09/03/2015;

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nel precedente allegato tecnico "R" alla AUA rilasciata con Det. 629/2015 non erano stati esplicitamente indicati i seguenti codici EER:

- EER 120104, ai sensi del Paragrafo 3.2 del D.M. 05/02/1998, con attività di recupero [R13-R4];
- EER 170101 e EER 170102, ai sensi del Paragrafo 7.1 del D.M. 05/02/1998, con attività di recupero [R13];

RITENUTO di vincolare l'efficacia del presente provvedimento alla presentazione di un'appendice di voltura delle attuali garanzie finanziarie (polizza RCI e polizza Fideiussoria);

PRESO ATTO che l'attività svolta nel suddetto stabilimento consiste nel recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

VISTA la domanda presentata dalla ditta BIANCHINI ECOLOGIA DI BIANCHINI LUCA intesa ad ottenere la voltura della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale, trasmessa dal competente SUAP del Comune di Polesella con comunicazione protocollo 276340 del 10/04/2025 e acquisita dalla Provincia di Rovigo in pari data con prot. n. 8553;

VISTA la documentazione allegata alla pratica presentata;

PRESO ATTO che non viene effettuata alcuna modifica sostanziale allo stabilimento autorizzato;



RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla voltura della vigente Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 629 del 09/03/2015, mantenendo valide le prescrizioni della stessa relative ai titoli abilitativi in materia di scarichi idrici, impatto acustico e rifiuti;

determina

- 1) di volturare alla ditta **BIANCHINI ECOLOGIA DI BIANCHINI LUCA** l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dei titoli abilitativi in materia di scarichi idrici - impatto acustico - rifiuti, adottata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con Determinazione dirigenziale n. 629 del 09/03/2015 per l'attività svolta presso lo stabilimento sito nel Comune di POLESELLA in via del Lavoro n. 580;
- 2) di stabilire che i codici EER 120104, EER 170101 e EER 170102 risultano correttamente autorizzati nell'ambito dell'attività oggetto del provvedimento, in coerenza con la normativa vigente e con quanto previsto nei suddetti paragrafi del D.M. 05/02/1998;
- 3) di stabilire che il presente atto modifica esclusivamente la titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 629 del 09/03/2015, a cui si rimanda per il rispetto di tutte le altre prescrizioni ivi contenute;
- 4) di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è vincolata alla presentazione da parte della ditta, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, di idonee garanzie finanziarie (polizza RCI e polizza Fideiussoria);
- 5) di trasmettere la presente determinazione al SUAP del Comune per quanto di competenza;
- 6) di attestare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al dirigente firmatario dell'atto medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.).

il Dirigente
– ing. Michele BONITO –

.....



Allegati:

Pasqualini Jenny/Bonito Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs n.82/2005.